— Si riporta l'art. 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 17 del 22 gennaio 2018:

«Art. 1 *(Definizione e finalità del Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 1-*bis*, comma 1, legge 225/1992))*. — 1. Il Servizio nazionale della protezione civile, di seguito Servizio nazionale, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.

2. Il Servizio nazionale concorre al perseguimento delle finalità previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di protezione civile.

3. Le norme del presente decreto costituiscono principi fondamentali in materia di protezione civile ai fini dell'esercizio della potestà legislativa concorrente.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. Sono fatte salve, altresì, le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione.».

26G00229

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 28 ottobre 2026.

Modifica del decreto 23 dicembre 2013 recante «Disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/2104 della Commissione del 29 luglio 2022 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione dell'olio di oliva e che abroga il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 della Commissione del 29 luglio 2022 che stabilisce norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103 recante «Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti»;

Vista la legge 21 aprile 2026, n. 75, recante «Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani» e, in particolare, l'art. 16 che istituisce la Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare la cui attività è prioritariamente orientata all'incremento dell'efficacia dei controlli finalizzati alla prevenzione e repressione degli illeciti agroalimentari e alla salvaguardia delle produzioni italiane, tra cui quella dell'olio;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 1990), così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti e delle decisioni emanate dalle istituzioni dell'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009 recante «Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013 recante «Disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti»;

Considerata l'esigenza di rafforzare i controlli di rintracciabilità nel settore olivicolo-oleario, al fine di rendere più puntuali e tempestivi i relativi controlli.

Considerata la necessità di tutelare l'olio extravergine di oliva 100% italiano potenziando la capacità degli organi di controllo di monitorare i flussi produttivi attraverso nuovi strumenti di tracciabilità di cui al registro telematico dell'olio (RTO) nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), favorendo l'interoperabilità tra le relative banche dati;

Ritenuto necessario introdurre, nell'ambito dei servizi telematici del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) un documento elettronico di accompagnamento delle olive e degli oli, al fine di meglio monitorarne le movimentazioni ed assicurarne la tracciabilità;

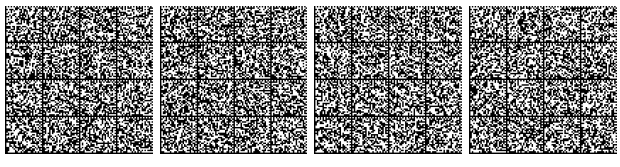

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 22 ottobre 2026;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013

1. Al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 2, comma 1:

1) dopo la lettera *a)*, è inserita la seguente:

«a-*bis*) «commercianti di olive»: l'impresa che effettua l'acquisto e la vendita di olive destinate alla produzione di olio, nonché l'impresa che acquista le olive destinate alla produzione di olio utilizzato a fini professionali o commerciali, anche se prive di stabilimento o deposito;»;

2) dopo la lettera *n)*, sono aggiunte le seguenti:

«n-*bis*) «olivicoltore»: il soggetto che possiede oliveti che producono olive destinate alla produzione di olio;

n-*ter*) «spedizioniere»: il soggetto che, ai sensi dell'art. 1737 del codice civile, assume l'obbligo di concludere, in nome proprio o del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie;

n-*quater*) «fornitore o suo delegato»: l'operatore che detiene materialmente l'olio sfuso o le olive e/o ne dispone la spedizione, anche per conto del proprietario.».;

b) all'art. 5:

1) al comma 3, le parole «d'intesa con AGEA» sono eliminate;

2) al comma 4:

2.1) le parole «entro e non oltre il sesto giorno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il terzo giorno lavorativo»;

2.2) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nell'ambito di detti registri, per ogni partita di olive, olio sfuso e confezionato in uscita dagli stabilimenti o depositi, il sistema informativo rilascia il documento di accompagnamento elettronico olivicolo (DAO); per gli olivicoltori le cui olive sono trasportate presso centri di raccolta, distribuzione o lavorazione distanti oltre 40 km dal luogo di raccolta, il documento è rilasciato mediante implementazione dei servizi SIAN di interoperabilità tra il fascicolo aziendale e il registro telematico di cui al comma 1. Nel caso in cui le partite di olive o di oli provengano da Paesi UE o extra UE, l'emissione del documento di accompagnamento elettronico olivicolo (DAO) è a cura del destinatario che lo trasmette al fornitore o al suo delegato e/o allo spedizioniere per la conservazione; a tal fine, è istituita una specifica sezione nel registro telematico di cui all'art. 5 nella quale sono riportati, per ogni stabilimento o deposito, i dati dei documenti di accompagnamento elettronici olivicoli (DAO) emessi dai destinatari. Gli operatori di cui all'art. 2 e gli olivicoltori emettono il documento di accompagnamento elettronico olivicolo (DAO) secondo le modalità di emissione e registrazione stabilite dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) e contenute nel manuale pubblicato sul portale del SIAN.».

Art. 2.

Avvio del sistema informativo del documento di accompagnamento elettronico olivicolo

1. Il sistema informativo relativo al documento di accompagnamento elettronico olivicolo (DAO) entra in esercizio a far data dalla pubblicazione dell'aggiornamento del manuale operativo esplicativo delle relative funzionalità nel portale RTO del SIAN.

2. Nelle more dell'aggiornamento del manuale di cui al comma 1, Agea di concerto con ICQRF, predispone le istruzioni operative che disciplinano una procedura provvisoria sul sistema SIAN.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2026

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1399

26A06142

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 novembre 2026.

Autorizzazione alla riscossione coattiva mediante ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 46 del 1999, dei crediti vantati da Lazio Innova S.p.a., derivanti dal recupero di agevolazioni finanziarie a seguito di revoca.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi;

